

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. IV

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza presidenziale n. 1241 nel giudizio RGN 8546/2019, proposto dai proff.ri

Cognome	Nome
Abbate	Francesca
Abbruzzese	Maria Rosaria
Allegretta	Rosa
Amodio	Maria
Bertocci	Daniela
Buonanno	Carolina
Calemme	Grazia
Campetiello	Pasquale
Cancellieri	Bellinda
Caparco	Anna
Celotto	Ines
Cipolletta	Mario
Cocorullo	Maria Michela
Comite Mascambruno	Adele
Cordone	Laura
D'Avanzo	Adonieta
De Biase	Teresa
De Falco	Antonietta
De Robbio	Anna
De Sena	Teresa
De Stefano	Carmela
Della Volpe	Simona
D'Ettore	Oreste
Di Bernardo	Patrizia
Di Dato	Concetta
Di Fiore	Teresa
Errico	Vincenza
Feola	Emilia
Galeone	Valentina
Germano	Filomène
Giordano	Maria Teresa
Giugliano	Angela
Grasso	Anna
Iovino	Giovanni
Lacerenza	Teresa
Larocca	Maria
Leanza	Teresa
Liguori	Edmonda
Mangano	Marilena
Martino	Angela
Martino	Rosalba

Migliorino	Adelina
Mistrangelo	Martina
Mormile	Marianna
Nardone	Loredana
Nocera	Maria Giuseppa
Noto	Lucia
Oppimitti	Raffaella
Palmieri	Andrea
Pennacchio	Fiorella
Picariello	Chiara
Pisano	Maria Gabriella
Piscopo	Sara
Pompella	Fortuna
Riccardo	Maria Giovanna
Ritondale	Emanuela
Romano	Daniela
ROTTURA	ROSA
Russo	Rita
Sabatini	Lucia Antonietta
Sannino	Rita
Saulino	Lucia
Scialla	Maria Grazia
Taliento	Vincenzo
Tarantini	Concetta
Tardi	Rosanna
Terracciano	Stefania
Tirri	Sabrina
Venticinque	Margherita

contro il Ministero dell'Istruzione, e del Merito (già Ministero dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., nonché contro 'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale p.t. ; nonché nei confronti di Angela Di Nardo,

per l'annullamento e/o la riforma e/o la declaratoria di nullità :A) del Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MIUR), con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 per il triennio 2019/2022, nella parte in cui determina il depennamento dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed inseriti con riserva qualora destinatari di una sentenza definitiva sfavorevole, nonché prescrive la forma telematica quale unica ed esclusiva modalità di trasmissione della domanda di inserimento ; B) del DM 19 giugno 2018 n. 506, del DM 12 giugno 2017 n. 400, del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325, recanti la disciplina delle operazioni di scioglimento delle riserva per l'inserimento nelle suddette Graduatorie; C) del DM 1 aprile 2014 n. 235 recante disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve; D) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale; PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad accedere ai canali di reclutamento previsti dall'ordinamento vigente per l'assunzione nei ruoli del personale docente; CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad inserire i ricorrenti nelle vigenti Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 o, in via subordinata, per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza dell'illegittimo operato sinora posto in essere.

Nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.11.2019, per l'annullamento e/o la riforma delle Graduatorie provinciali ad esaurimento ex art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il triennio 2019/2022, per le classi di concorso AAAA, EEEE, AAAH, EEEH, PPPP, e per le province richieste dai ricorrenti.

In particolare, il ricorso introduttivo si fonda sui seguenti motivi: - 1) SUL CARATTERE NON ESAURITO DEL RAPPORTO GIURIDICO FONDATA SULLA POSIZIONE GIURIDICA AZIONATA. SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO; 2) SULLA PECULIARE CONDIZIONE DEI DOCENTI MUNITI DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002. SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE IMPUGNATIVA; 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 197, 401 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143) E DELLA TABELLA ALLEGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 605 E 607 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.I. 13 MARZO 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA L. 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 TER E QUATER DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 SEPTIES E NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO

DI MOTIVAZIONE. 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 197, 401 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143) E DELLA TABELLA ALLEGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 605 E 607 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.I. 13 MARZO 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 TER E QUATER DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA

Il ricorso per motivi aggiunti si fonda sull'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso e per le province richieste dai ricorrenti.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Guido Marone